NORME IN MATERIA DI SERVIZI DELL'IMPIEGO, DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 2

Le commissioni regionali per l'impiego sono integrate nella loro composizione, fermo restando quanto disposto dall'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dall'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, dal sovraintendente regionale scolastico o da un suo delegato e da un rappresentante delle universita' esistenti nella regione, designati dal Ministro della pubblica istruzione nonche' da due rappresentanti dei datori di lavoro di settori diversi da quello industriale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nelle commissioni regionali istituite nei territori in cui operano aziende a prevalente partecipazione statale, la cui attivita' riveste particolare rilevanza sotto il profilo occupazionale, e' assicurata, nella rappresentanza dei datori di lavoro del settore industriale, la presenza delle organizzazioni imprenditoriali delle aziende suddette. Per ciascun membro della commissione e' nominato un supplente. Nelle more delle procedure amministrative di attuazione dell'integrazione, le commissioni regionali continueranno ad espletare regolarmente le loro funzioni. In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, rappresentanti designati da organizzazioni sindacali anche settoriali che non fanno parte della commissione medesima. Le commissioni regionali costituiscono al loro interno una sottocommissione per l'esame dei ricorsi ed altra per l'esame delle domande per l'ammissione ai trattamenti a carico della Cassa integrazione guadagni ordinaria; possono inoltre costituire altre sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della specificita' della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al secondo comma, i rappresentanti di cui al comma medesimo. Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che fa parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionale dell'impiego, ai sensi dell'art. 3-bis, penultimo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attivita' chiamate ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1979, non più in vigore dal 14 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilita' dei lavoratori e di integrazione salariale
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624
Titolo	I — Modifiche agli organi e servizi per l'impiego
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-servizi-dell-impiego-di-mobilita-dei-lavoratori-e/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it